




LA LEGGE PER TUTTI

INFORMAZIONE E CONSULENZA LEGALE

Si possono registrare le conversazioni e riunioni di lavoro?

Autore: Redazione | 24/11/2015



È vietato dalla privacy registrare, sul posto di lavoro, alcune dichiarazioni e conversazioni dei miei colleghi, anch'essi dipendenti, da usare contro il datore di lavoro?

In generale, chiunque è libero di **registrare le conversazioni** che intrattiene con altre persone, all'insaputa di queste, senza che ciò possa considerarsi una violazione della altrui **privacy**, ma ciò a condizione che il luogo di registrazione non sia l'abitazione, le pertinenze o altri luoghi di privata dimora di queste stesse

persone. Secondo la Cassazione, infatti, chi conversa con un'altra persona accetta anche il rischio che tale conversazione sia registrata. Via libera, quindi, alla registrazione di quello che dice il proprio interlocutore se ciò avviene in una piazza, in un mezzo pubblico, nello spogliatoio di una palestra, in un ristorante, ecc., ma anche a casa o nell'ufficio di chi registra. Divieto categorico, invece, alle "intercettazioni" all'interno della casa del soggetto registrato o nel relativo garage, o ancora all'interno dell'automobile di quest'ultimo. In tal caso si rischia una incriminazione per il delitto di **interferenze illecite nella vita privata** (per maggiori dettagli leggi sotto).

Quanto poi al **luogo di lavoro**, la Cassazione **[1]** ha vietato l'utilizzo di registratori sia nei confronti del datore di lavoro - anche se per procurarsi le prove dell'altrui inadempimento e far valere i propri diritti - sia nei confronti dei propri **colleghi**. Questo comportamento viola, infatti, lo Statuto dei lavoratori che garantisce il diritto dei lavoratori di non essere sottoposti a **controlli a distanza** al di fuori delle ipotesi previste dalla legge. Tali ipotesi consentono solo al datore di effettuare registrazioni video o audio, ma previa intesa con le rappresentanze sindacali e, comunque, solo allo scopo di tutelare il patrimonio aziendale, preservandolo da furti o altre condotte illecite.

Pertanto è del tutto vietato utilizzare il **registratore in ufficio** per finalità proprie. Il lavoratore però potrebbe invitare i colleghi a uscire fuori dal luogo di lavoro, per esempio oltre i cancelli dell'azienda, e lì utilizzare il registratore lecitamente.

Reato di interferenze illecite nella vita privata

Il reato di **interferenze illecite nella vita privata**, previsto e punito dal nostro codice penale **[2]**, è classificato come un delitto e tutela la **riservatezza personale**.

Soggetto passivo può essere chiunque. In particolare, la norma punisce chiunque:

- - si procuri indebitamente, mediante l'uso di **registratori** video (**telecamere**) o audio, **notizie** o **immagini** attinenti alla vita privata che si svolga nei luoghi di residenza, privata dimora o pertinenze del soggetto "vittima" della condotta;

- - **divulghi le notizie** o le **immagini** ottenute nei modi di cui sopra **[3]**.

Il delitto scatta a prescindere dallo scopo che si prefigge chi agisce: basta la sua semplice coscienza e volontà di registrare l'altrui conversazione in uno dei luoghi vietati. In particolare l'illecito si consuma nel momento in cui si realizza la violazione della **riservatezza**: ossia per la prima ipotesi quando il soggetto agente capti le notizie o le immagini; nella seconda quando le divulghi portandole a conoscenza dei terzi. La **pena** prevista per il reato di interferenze illecite è la reclusione da sei mesi a quattro anni.

È prevista un'**aggravante**: in particolare la pena è della reclusione da uno a cinque anni se il fatto è commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio, con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti alla funzione o servizio, o da chi esercita anche abusivamente la professione di investigatore privato.

Si procede solo a querela di parte (è possibile procedere d'ufficio nel solo caso delle aggravanti).

Note

[1] Cass. sent. n. 3837/1997. **[2]** Art. 615-bis cod. pen. **[3]** Cass. sent. n. 46509/2008. *Autore immagine: 123rf com*